



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-PMI-EC

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0140030 - 01/08/2014 - USCITA

AI SIGG.RI COMMISSARI LIQUIDATORI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI DI
SORVEGLIANZA DI SOCIETA'
COOPERATIVE

Loro sedi

OGGETTO: Linee-guida in merito alla applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 205 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 quale modificato dall'art. 17, 1° comma, lettera U) del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Disposizione (art. 17 ult.cit.) poi ulteriormente integrata da un comma 2 bis, ad opera dell'art. 1, comma 19, n. 3, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge finanziaria per il 2013).

Per fornire utili indicazioni operative sia a tutti i professionisti che svolgono le funzioni di Commissario liquidatore ex artt. 2545 *terdecies* cc. e 198 Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – in virtù del “rinvio mobile” di cui all'art. 199, 3° comma del Regio decreto citato - sia ai Commissari Liquidatori nominati ai sensi degli artt. 2545 *septiesdecies*, 2° comma cc. e 223 *septiesdecies* disposizioni di attuazione e transitorie del cc., in virtù del duplice rinvio normativo contenuto nell'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400 (recante “Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi”) - sia ai Presidenti dei Comitati di Sorveglianza, sia ai funzionari amministrativi chiamati a curare l'applicazione delle disposizioni surrichiamate, devono essere rammentati in premessa tre fondamentali dati normativi:

- ai sensi dell'art. 207 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 quale modificato dall'art. 17, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
“Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica



certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze”.

- ai sensi dell'art. 31-bis, comma 1 (introdotto dall'art.17 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 “*Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge”*
- ai sensi del comma 2 bis dell'art. 17 (quale meglio identificato superiormente) “*Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”.*

In tale contesto normativo [dalla sicura, generale valenza sistemica stante il tenore di quanto disposto negli artt. 2, 2° comma del Codice dell'amministrazione digitale - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - alla luce dell'art. 1, comma 1 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“*I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni*”) e dall'art. 3 comma 4 bis del citato Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“*a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo*



carico)] in uno alle modalità comunicative sopra richiamate, il novellato art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 dispone – in maniera non totalmente esaustiva - circa il “contenuto necessario” che deve essere oggetto della Relazione del commissario ex art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per cui:

- a) il Commissario Liquidatore deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza;
- b) copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo;
- c) altra copia della relazione deve essere trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese;
- d) la stessa deve essere trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Il deposito presso il registro delle imprese della relazione semestrale redatta ai sensi dell'art.205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito in tale *frame-work* normativo; l'inoltro per via telematica all'ufficio del registro delle imprese è, sicuramente, un obbligo di tipo “efficientista” il cui adempimento è però previsto anche per rispondere a canoni sia di trasparenza che - naturalmente - di correttezza. Quindi la disposizione va coerentemente e necessariamente declinata secondo le coordinate assiologiche di cui all' art. 1175 cc.

Pertanto si deve intendere la informativa sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione come comportante un inoltro documentale che si ponga in termini di immediata lettura per tutti i destinatari ed in primo luogo per i creditori. In tal senso, si ritiene maggiormente rispondente al fine anzidetto l'invio della relazione integrale contenente tuttavia una evidenziazione grafica riassuntiva degli adempimenti posti in essere relativamente alla realizzazione dell'attivo con i risultati ottenuti, i riparti effettuati, l'esistenza o meno di contenziosi e la dichiarazione sulla possibilità o meno di effettuare a breve ulteriori riparti.

Si precisa che la copia della relazione da trasmettere in via telematica non deve contenere notizie o informazioni (ad es.: rendiconto redatto secondo lo schema ministeriale e dagli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo



nonché dalle relazioni circa lo stato dei contenziosi in essere, redatte dai legali incaricati) le quali, a giudizio dei Commissari Liquidatori, ove venissero pubblicizzate, potrebbero essere suscettibili di recare pregiudizio nei confronti degli interessi della procedura ovvero nei confronti dei diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti e segnatamente di quelli posti a tutela della riservatezza – anche informatica - dei soggetti coinvolti.

Tale attività dovrà essere disimpegnata sempre nel più rigoroso rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; l'ossequio ai menzionati principi ex art. 1175 cc. comporta necessariamente la salvezza della facoltà per i Commissari liquidatori di inoltrare specifiche comunicazioni su singoli fatti o circostanze ovvero quella di chiedere direttive ex 204, 1° comma del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o la emanazione di atti di indirizzo su iniziative da intraprendere a tutela della procedura, anche al di fuori dei casi già previsti dalla legge fallimentare per il rilascio delle autorizzazioni.

Si rammenta infine che la copia della relazione dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione unitamente al verbale contenente il Rapporto e le eventuali valutazioni del Comitato di Sorveglianza, corredata dal rendiconto redatto secondo lo schema ministeriale e dagli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo nonché dalle relazioni circa lo stato dei contenziosi in essere, redatte dai legali incaricati.

Si coglie da ultimo l'occasione per informare che la competente Divisione di questa Direzione ha a disposizione un indirizzo di posta elettronica certificata (imp.pniec.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it) che le SS.LL. sono invitate ad utilizzare per qualunque comunicazione, anche di carattere formale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Simonetta MOLETTI)